

Decisione 3/01 del Comitato misto AEELS-Slovenia

(Adottata in occasione della seduta 24 aprile 2001)

Emendamento dell'articolo 18 sugli aiuti governativi

Il Comitato misto,

considerati gli sviluppi a livello mondiale in materia di sovvenzioni dall'entrata in vigore del presente Accordo e in particolare dall'entrata in vigore dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, visto l'articolo 36 dell'Accordo,

decide:

L'Accordo è modificato come segue:

1. L'articolo 18 è sostituito con il testo seguente:

«Sovvenzioni

1. I diritti e gli obblighi delle Parti contraenti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dall'articolo XVI del GATT 1994 e dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, per quanto il presente articolo non disponga altrimenti.
 2. Le Parti contraenti garantiscono la trasparenza delle misure di sovvenzionamento scambiando le loro notifiche annuali fatte all'OMC conformemente all'articolo XVI:1 del GATT 1994 e all'articolo 25 dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
 3. Prima che uno Stato dell'AEELS o la Slovenia, a seconda del caso, apra un'inchiesta per accertare l'esistenza, il grado e l'effetto di una sovvenzione adottata in Slovenia o in uno Stato dell'AEELS conformemente all'articolo 11 dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte che intende aprire l'inchiesta deve informare per scritto la Parte il cui prodotto deve essere oggetto dell'inchiesta e accordare un termine di 30 giorni affinché possa essere trovata una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le consultazioni avvengono in seno al Comitato misto su richiesta di una Parte contraente entro dieci giorni dalla ricezione della notifica.»
2. Gli allegati VIII e IX dell'Accordo sono stralciati.

¹ Dal testo originale inglese.

3. Nell'articolo 25 capoverso 3 (a), i termini «e 18 (Aiuti governativi)» sono stralciati.
4. L'articolo 2 dell'allegato II dell'Accordo è stralciato.
5. Gli emendamenti summenzionati entrano in vigore non appena gli strumenti di accettazione di tutte le Parti contraenti saranno depositati presso il Depositario che informa tutte le altre Parti contraenti.
6. Il segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio deposita il testo della presente decisione presso il Depositario.